

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 16/2006

Prot. n. (LVR/06/545)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla Legge 30 Luglio 2002, n. 189, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334, attuativo del predetto D.Lgs. n. 286/1998;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" del citato D.Lgs. n. 286/1998, comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- l'art. 40 "Casi particolari di ingresso per lavoro" del citato DPR n. 394/1999, commi 9, lett. b) e 10, che disciplina i casi di ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa, di cui al predetto art. 27;

Ritenuto necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, dotarsi di criteri per disciplinare i progetti di addestramento rivolti a cittadini non comunitari, sia in termini di tempo che di qualità, nonché di modalità per la presentazione della richiesta al fine dell'approvazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, del progetto formativo stessi;

Sentito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita espresso nella seduta del 13 dicembre 2005;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, i "Criteri per i progetti di addestramento rivolti a cittadini non comunitari (art. 40, commi 9, lett. b) e 10 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334)" di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Criteri per i progetti di addestramento rivolti a cittadini non comunitari (art. 40, commi 9, lett. b) e 10 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334)

I presenti criteri attengono la progettazione e l'approvazione, ai sensi dei commi 9, lett. b) e 10 dell'art. 40 del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004, dei progetti di attività di addestramento presso unità produttive italiane di cittadini non comunitari.

La durata del periodo di addestramento è quantificata in:

1. non superiore a tre mesi, per progetti interessanti figure professionali medio-basse;
2. non superiore a sei mesi, per progetti ad alto contenuto professionale;
3. non superiore a dodici mesi, per progetti inerenti responsabilità elevate dirigenziali.

La richiesta di approvazione del progetto formativo inerente l'addestramento di personale dipendente da azienda estera in trasferimento temporaneo o distaccato in una azienda italiana, con sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna, dovrà contenere:

1. I dati identificativi dell'azienda italiana;
2. I dati identificativi dell'azienda estera;
3. La relazione esistente tra le due aziende e la motivazione del trasferimento temporaneo o distacco del personale;
4. Numero dei lavoratori; loro dati anagrafici; livello professionale e mansioni svolte nell'azienda di provenienza;

5. Dichiarazione di coerenza tra il settore od area di appartenenza di ciascun lavoratore interessato al progetto nell'azienda straniera e il settore od area di inserimento nell'azienda italiana, durante il trasferimento temporaneo o distacco;
6. Durata dell'attività di addestramento;
7. Previsione del trattamento economico e normativo per ogni lavoratore straniero interessato al progetto, che dovrà risultare complessivamente non inferiore a quello garantito ai dipendenti italiani adibiti alle medesime mansioni;
8. Dove saranno alloggiati e reperibili i lavoratori stranieri in attività formativa;
9. L'impegno a sostenere le spese per l'eventuale rimpatrio dei lavoratori stranieri;
10. L'impegno all'iscrizione dei lavoratori stranieri alle assicurazioni sociali obbligatorie;

Alla richiesta di approvazione vanno allegati:

1. Visura camerale dell'azienda italiana ospitante.
2. Dichiarazione di ente pubblico preposto del Paese straniero di provenienza dei lavoratori in trasferimento temporaneo o distacco, ovvero del Paese straniero presso cui ha sede legale l'azienda di provenienza, in cui si attesti l'esistenza della Ditta estera, i suoi dati e il tipo di lavorazioni effettuate. La dichiarazione deve essere presentata con traduzione giurata.
3. Dichiarazione della ditta estera attestante il rapporto di lavoro con i lavoratori rientranti nel progetto di distacco presso la ditta italiana, i loro dati anagrafici, le loro mansioni. La dichiarazione deve essere presentata con traduzione giurata.
4. Descrizione analitica del progetto formativo nelle sue modalità, durata, tempi di attivazione, supporto logistico, ed eventualmente finanziario, dell'attività di addestramento, comprensivo di almeno venti ore di formazione in aula sulla prevenzione ambientale

infortunistica, del rapporto e dell'organizzazione del lavoro.

Si fa obbligo alla azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco di provvedere al loro alloggio, alle eventuali spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza, secondo le previsioni dell'art. 22, decreto legislativo 286/1998, e dell'iscrizione alle assicurazioni sociali obbligatorie.

L'azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco è altresì obbligata a provvedere al rispetto degli eventuali accordi bilaterali tra l'Italia e il Paese straniero di provenienza dei lavoratori, ovvero del Paese straniero presso cui ha sede legale l'azienda distaccante in materia di imposizione fiscale e assicurazioni sociali.

L'azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco dovrà dare avviso tempestivo alla Regione Emilia-Romagna qualora le condizioni sopra dichiarate mutino nel corso della realizzazione del progetto formativo.

Al termine del progetto formativo l'azienda italiana ospitante i lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco dovrà inviare una relazione sull'andamento dello stesso alla Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna approverà il progetto formativo entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il rilascio dell'approvazione del progetto formativo avviene previa presentazione della richiesta al seguente indirizzo: "Regione Emilia-Romagna, Assessorato Scuola Formazione Professionale Università Lavoro e Pari Opportunità, Servizio Lavoro Viale Aldo Moro 38 40127 Bologna (BO)" da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mano, piano II, stanza 202.